GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — VENERDI 30 MARZO — NUM. 76

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **5285** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nel computo dei 40 anni di servizio che, a tenore dell'art. 20 della legge 14 aprile 1864, n. 1731, danno diritto ad una pensione uguale ai quattro quinti della media degli stipendi, si terrà conto delle campagne di guerra, calcolate, secondo le norme in vigore, come altrettanti anni di servizio.

Art. 2.

La presente legge avrà vigore dal 1º luglio 1884.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
B. Brin.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **5286** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

È autorizzata sulla parte straordinaria del bilancio della guerra la spesa di lire 6,000,000 per opere di acquartieramento.

Articolo 2.

La somma indicata nell'articolo precedente verrà stanziata in aggiunta al corrispondente capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra ripartitamente in tre esercizi come segue:

Esercizio	1888-89	L. 3,000,000
»	1889-90	» 2,000,000
»	1890-91	» 1,000,000
		L. 6,000,000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.
A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il N. **5287** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono approvati i seguenti contratti di vendita:

1. Al signor commendatore Bartolomeo Racca del fu Marcellino di Torino, di porzione dell'ex-Convento della Congregazione della Missione, detto della Visitazione, in detta città, per il prezzo di lire 110,385 70, con intervento della Società Reale di patrocinio dei giovani liberati dalle Case di correzione e di pena, come da contratti in data 31 maggio e 25 giugno 1887, stipulati in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Torino.

2. Ai comuni consorziati di Bormio, Val di Sotto, Valle di Dentro, Valfurva e Livigno, del fabbricato demaniale detto del Pretorio in Bormio, per il prezzo di lire 10,000, ed alle condizioni portate dall'atto 21 agosto 1886, a rogito del notaio dottor Giuseppe Teuna.

3. Al comune di Monte Argentario in provincia di Grosseto, del fabbricato detto il Vecchio Forte a Porto S. Stefano, per il prezzo di lire 6150, ed ai patti e condizioni risultanti dal contratto in data 25 maggio 1887, stipulato in forma pubblica amministrativa presso l'Intendenza di finanza di Grosseto.

4. Al comune di Mantova, del fabbricato demaniale, già caserma detta Pusterla, in quella città, per il prezzo di lire 5000, ed alle condizioni portate dall'istrumento 31 luglio 1886, e dall'atto addizionale 28 marzo 1887, entrambi a rogito del notaio dottor Giovanni Nicolini.

5. Al comune di S. Marco in Lamis in provincia di Foggia, dell'orto denominato Badiale, per il prezzo di lire 1051, ed ai patti ed alle condizioni di cui all'istrumento in data del 19 maggio 1887, stipulato a rogito del notaio Cera.

6. Al comune di Carmara in provincia di Perugia, dell'edifizio già chiesa di S. Donato in detto luogo, pel prezzo di lire 350, come da istrumento del 14 giugno 1886, a rogiti del notaio Bocci.

Art. 2.

Sono approvati i seguenti contratti di permuta:

1. Di alcune striscie di terreno demaniale militare occorrenti al Municipio di Bologna per la sistemazione della strada del Molino di Ravone con alcuni relitti della vecchia strada comunale da aggregarsi alle fortificazioni militari di quella piazza, senza corrispettivo di plusvalenza ed alle condizioni risultanti dall'istrumento pubblico 4 giugno 1887, nei rogiti del dottor notaio Verardini.

2. Di una striscia di terreno demaniale lungo la fronte interna della caserma di San Marco in Reggio d'Emilia da aggregarsi all'attiguo ospedale di Santa Maria, colle aree dei locali ceduti al Demanio dall'Amministrazione del detto ospedale per essere aggregate all'accennata caserma di S. Marco, pei correspettivi, coi patti e sotto le condizioni risultanti dall'atto 14 luglio 1886, ricevuto in forma pubblica amministrativa dall'Intendenza di finanza in Reggio Emilia.

3. Del fabbricato demaniale detto Torre Tosse in Brindisi e terreno circostante ora ad uso di caserma per le guardie di finanza, con altro terreno di proprietà di Guadalupi Coscino fu Francesco, per erigervi una caserma nuova in sostituzione della preaccennata, come da contratto stipulato il 29 marzo 1887 in forma pubblica amministrativa presso l'ufficio registro di Brindisi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il N. **5288** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze *interim* del Tesoro;

Udito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato l'unito regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro del Tesoro, per l'uso e la distribuzione delle acque e per la manutenzione del Canale demaniale di Carpi scorrente nelle provincie di Reggio Emilia e di Modena. Esso andrà in vigore col 1° aprile 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *statutario per la macinazione ed irrigazione colle acque del Canale di Carpi e sua manutenzione.*

§ I.

Della irrigazione e della macinazione.

1. — Le acque del Canale di Carpi sono esclusivamente destinate a mettere in moto i mulini sovra esso esistenti, e ad irrigare i terreni che sono situati lungo le sue sponde.

2. — La macinazione è prevalente alla irrigazione, e nella concessione delle licenze di irrigazione deve sempre rispettarsi la quantità d'acqua occorrente ad una macinatoria (pari a moduli quattro (1)), alla quale hanno costantemente diritto i mulini situati lungo il Canale di Carpi, salve le eccezioni di cui in appresso.

§ II.

Della irrigazione ordinaria e straordinaria o privilegiata.

3. — La irrigazione si divide in *ordinaria e straordinaria o privilegiata.*

4. — La irrigazione straordinaria o privilegiata ha luogo nei mesi di luglio e agosto in giorni stabiliti.

La irrigazione ordinaria si compie negli altri mesi dell'anno, e sempre quando se ne risente il bisogno dagli interessati.

5. — Nei mesi di luglio e agosto è proibita ogni licenza d'irrigazione, dovendo l'acqua scorrere ad esclusivo beneficio del macinare.

6. — Alle disposizioni dell'articolo precedente è fatta eccezione pegli aventi diritto alla irrigazione privilegiata, e cioè:

a) per il comune di Rubbiera, il quale potrà servirsi, pella irrigazione, di tutta l'acqua del Canale di Carpi, ***senza riguardo alla ma-***

---

(1) Art. 622 Cod. civ.

cina, in tutte le feste di precetto, dalle ore 23 (6 pomeridiane) del sabato, o della vigilia festiva, fino alle ore 23 del dì antecedente al primo giorno di lavoro;

b) per le ville di Campogalliano, Panzano, Selliceto Buzzalino, le quali potranno usufruire, per la irrigazione, di tutta l'acqua del Canale, *senza riguardo alla macina*, dal venerdì mattina fino ai vespri del sabato susseguente di qualunque settimana.

c) per gli utenti situati fra il molino di Carpi e quello di Novi, i quali potranno estrarre acqua dal Canale nei giorni di martedì e mercoledì di ogni settimana, quantunque destinati alla molenda, ma solo limitatamente alla quantità di acqua eccedente la macinatoria.

7. — Le acque che essendo destinate alle irrigazioni privilegiate, di cui al comma *a* e *b* del precedente articolo 6, sfuggono per qualsivoglia causa alla irrigazione stessa e scorrono pel canale, saranno considerate acque di fortuna e distribuite a tutti gli utenti della *irrigazione ordinaria*, secondo le norme prescritte dal presente Regolamento.

§ III.
Norme generali per la irrigazione.

8. — L'irrigazione del canale di Carpi, si eseguisce in via d'orario, in ragione di un massimo di 2 ore per biolca (pari ad ett. 0, 28, 36 47) sotto la più esatta osservanza del turno regolare progressivo discendentale, giusta la posizione delle bocchette, e preferendo sempre la destra alla sinistra.

9. — Verificandosi il caso che per deficienza di acqua il turno debba essere sospeso, il medesimo dovrà essere compiuto prima di incominciare il secondo turno, e così di seguito.

10. — Nessuna irrigazione può eseguirsi senza averne ottenuta licenza dall'incaricato alle acque, e senza avere nei debiti modi soddisfatta la tassa di irrigazione.

11. — Per ottenere la licenza d'irrigazione, ogni utente dovrà presentare apposita domanda in iscritto al detto incaricato, con indicazione della denominazione e numero della chiavica, e quantità delle biolche da irrigarsi, e la qualità loro di prato, orto, tavolieri ecc.

12. — Se al sopraggiungere del proprio turno alcuno degli utenti non avrà chiesto la licenza, rimarrà posterizzato agli altri utenti inferiori: quando poi non la richieda entro il tempo pel quale doveva rimanere aperta la propria bocchetta, perderà ogni diritto al turno in corso.

13. — Ultimati i turni tutti d'irrigazione, potranno concedersi licenze a chi ne farà domanda per iscritto, preferendosi però sempre (in caso di più richieste contemporanee) il superiore all'inferiore, la bocchetta destra alla sinistra.

14 — Ogni avente diritto alla irrigazione colle acque del Canale di Carpi, dovrà fare uso di bocchette murate, costrutte in marmo, dell'ampiezza di oncie quattro per ogni lato (pari a m. l. 0,174) alte almeno dal letto del Canale, 1|2 braccio (pari a m. l. 0,262) munite di buone serrande a chiave, a norma del modello. Le chiavi delle bocchette saranno custodite dai rispettivi Dogaroli, ai quali solo è dato aprirle e chiuderle.

15. — È assolutamente vietato di frapporre ostacolo al libero corso delle acque del Canale, con chiuse, cavedoni, more od altro qualsiasi impedimento.

16. — Occorrendo di dovere alzare l'acqua del Canale per introdurla nelle bocchette, non potrà farsi uso di chiuse provvisorie; ma dovrassi fabbricare un muro nelle opposte sponde del Canale, inferiormente alla bocchetta, con apposito incastro ad uso di una saracinesca, la quale non sarà più alta della sommità della bocchetta stessa, e dovrà essere levata non appena compiuta la irrigazione e custodita dal più vicino utente della chiavica predetta.

17. — Spirato l'orario d'irrigazione per una bocchetta, questa deve essere e rimanere diligentemente chiusa, per modo che trapelamento, o dispersione d'acqua, non accada.

§ IV.
Manutenzione del Canale, delle bocchette, delle sponde e dei fossi irrigatorii.

18. — La manutenzione del Canale, per quanto comprende la fronte dei rispettivi possessori, è a carico dei frontisti e dei proprietari degli opifici esistenti sul medesimo.

19. — Essi sono tenuti allo sgombro delle nevi nelle ripe od argini, alla remozione di sterpaglie, canne o quant'altro potesse restringere l'ordinaria sezione del Canale, a riparare e sistemare gli argini o ripe, e le sponde del Canale, fortificandone, ove occorra, il piede con palizzate, e mantenendo la ripa a scarpata. Quando però le corrosioni o guasti siano stati cagionati dal fatto od opera di un terzo, in tal caso gli opportuni lavori a restauro, staranno a carico di questo.

20. — Stanno a carico degli opificianti la rottura e sgombro di ghiacci in Canale, e la escavazione del medesimo, come pure tutte le spese occorrenti alla costruzione, manutenzione e riparazione dei diversi manufatti inservienti all'uso dell'acqua per forza motrice, a norma della legge 20 marzo 1865 (all° F.) e delle consuetudini. (1)

21. — Non è permesso escavare fossi lunghesso il Canale, se non alla distanza di metri 6 dall'unghia esterna dell'argine, e là ove non corre arginato, dal ciglio della sponda del Canale medesimo; e così pure è rigorosamente proibito eseguire piantamenti e coltivare, fuori che a prato, la zona di terreno laterale, limitata a metri 1.20 dall'unghia o dal ciglio della sponda suddetti.

22. — Ogni anno, in epoca da indicarsi dall'Amministrazione Demaniale, con apposito manifesto, sarà posto in secca il Canale, onde procedere alla verifica delle opere di riparazione occorrenti.

In altra epoca, da destinarsi, come sopra, si porrà di nuovo in secca il Canale per la esecuzione dei lavori, e durante questo periodo gli utenti od i frontisti dovranno eseguire tutte le opere loro spettanti e che dall'Amministrazione Demaniale verranno loro designate.

Nel caso d'inadempimento, verranno eseguite d'ufficio a loro spese.

23. — Prima che abbiano principio le irrigazioni; e al più tardi entro il mese di aprile, gli utenti saranno tenuti, sotto pena della esecuzione d'ufficio a loro carico:

a) a riparare le chiaviche e bocchette, a ridurle secondo le prescrizioni dell'art. 14 del presente regolamento, e munirle di solide serrande a chiave, quando ne mancassero;

b) ad escavare, espurgare ed arginare i condotti irrigatori ed a munirli, nel punto dal quale l'acqua viene derivata, di opportune more in pietra e calce, fornite di battenti e serrande amovibili;

c) a fortificare gli arginelli esistenti nei prati ed orti, in guisa che le acque non si disperdano inutilmente nei fossati delle strade, nè vadano ad allagare campi ed altri terreni.

24. — Entro il mese di aprile di ciascun anno gli utenti dovranno denunciare all'Amministrazione Demaniale i passaggi dei fondi iscritti sulle irrigazioni, nonchè tutte le variazioni che di mano in mano si verificassero in ordine ai prati, orti, tavolieri ecc. onde possa esserne fatto annotamento nel campione generale degli irriganti.

25. — È vietata ai mugnai ed a tutti gli aventi opifizi lungo l'asta del Canale, la pratica dei così detti bottazzi e la chiusura parziale delle paratoie nel turno d'irrigazione dei terreni, a valle dei rispettivi opifizi, dovendo l'acqua scorrere a tutta luce di Canale.

§ V.
Contravvenzioni e pene.

26. — I contravventori alle prescrizioni contenute nell'art. 24 del presente Regolamento saranno puniti colla decadenza immediata dal beneficio della irrigazione.

27. — Chi si permetterà di irrigare senza licenza, o nei tempi nei quali l'irrigazione è proibita, o in qualsiasi altro modo di divertire le acque del canale, sarà punito colla multa di L. 23,03 per biolca, da duplicarsi nel periodo di irrigazione privilegiata.

La contravvenzione del mezzadro, affittuario, dipendente, o' di alcuno di loro famiglia, nuocerà al proprietario.

28. — Chi si farà lecito di aprire a scopo d'irrigazione una bocchetta non sua, verrà punito colla multa di L. 38,38.

29. — Verrà punito colla multa di L. 23,02:

a) chi farà uso di bocchetta non conforme alle prescrizioni volute dall'art. 14 del presente Regolamento;

(1) Veggasi relazione Papotti 27 Dic. 1805.

b) chi usando dell'acqua, anche nei tempi e modi leciti, la lascierà senza profitto, e non provvederà perchè rimangano chiuse le bocchette, e venga rimossa la barricazione, finita che sia l'irrigazione.

30. — Saranno puniti colla multa di L. 38,38 i contravventori alle proibizioni contenute nell'articolo 15 del presente Regolamento.

31. — Per ogni altra contravvenzione alle disposizioni del presente Regolamento, non espressamente contemplate in questo paragrafo, e nel caso di esecuzione d'ufficio a carico delli irriganti, frontisti ed opificianti, è richiamata la legge 20 marzo 1865, allegato *F.*

32. — Per lo accertamento delle contravvenzioni al presente Regolamento, basterà, sino a prova in contrario, la deposizione in verbale asseverata con giuramento nelle 48 ore, dinanzi all'Intendente di finanza in Modena, di un dogarolo od agente demaniale, o di un agente della pubblica forza, contemplati nel Codice di procedura penale.

Non verificandosi la conciliazione dinanzi l'Intendente, nel termine da questi fissato, di che vuolsi redatto verbale, i contravventori saranno deferiti all'Autorità giudiziaria per il procedimento a termini di legge, con trasmissione alla stessa dei processi verbali surricordati (1).

33. — Col giorno in cui andrà in vigore il presente Regolamento, sono abrogate le gride, le notificazioni, e tutte le altre disposizioni risguardanti le materie a cui il regolamento stesso provvede.

Disposizioni transitorie.

34. — Allo scopo di formare un nuovo campione generale degli utenti delle acque del Canale, dovranno questi nel termine di mesi sei, dalla pubblicazione del presente Regolamento, esibire alla Amministrazione Demaniale una nota indicativa i loro diritti e privilegi sulle acque del Canale, e la loro origine, natura ed estensione, coi titoli e documenti da cui derivano, i quali verranno loro restituiti; e ciò sotto pena di decadenza immediata dal beneficio della irrigazione.

35. — Nel termine di mesi tre dalla pubblicazione del presente Regolamento, dovrannosi togliere dal proprietario tutte le piante e colmare i fossi che non si trovassero alla distanza prescritta dall'articolo 21 del medesimo, sotto pena di esecuzione d'ufficio a suo carico.

Visto dal Ministro Segretario di Stato per le Finanze,
interim *del Tesoro*: A. Magliani.

(1) Art. 147 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865.

Il Num. **5280** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Visto la legge successiva 18 dicembre 1879, n. 5188;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. E' dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione di una caserma per un reggimento di artiglieria divisionale in Aquila, e la formazione di una piazza d'armi per le truppe di quel presidio.

Art. 2. Alla espropriazione dei beni immobili a tale uopo occorrenti, e che verranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a mente delle citate leggi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1888.

UMBERTO.

E. Bertolè-Viale.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Il Numero **MMDCCCXLVI** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 23 settembre e 18 ottobre 1887 con la prima delle quali il Consiglio comunale di S. Damiano d'Asti stabilì in lire 20 il massimo della tassa di famiglia e con la seconda ne determinò il reparto;

Veduta la deliberazione 17 novembre 1887, con cui la Deputazione provinciale di Alessandria approvò l'operato del comune;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Veduto l'articolo 3 del regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia di Alessandria;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È data facoltà al comune di S. Damiano d'Asti di applicare dal 1888 la tassa di famiglia col massimo di lire venti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1888.

UMBERTO.

A. Magliani.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

In virtù della facoltà derivante dall'art. 2 della legge 25 dicembre 1887, n. 5119 (Serie 3ª);

Visti l'art. 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Serie 3ª), l'art. 80 del regolamento approvato col R. decreto 15 gennaio 1885, n. 2911 (Serie 3ª) e l'art. 11 del R. decreto 15 luglio 1886, n. 3980 (Serie 3ª);

Decreta:

Articolo 1.

La ricchezza alcoolica naturale dei vini rossi che si esportano all'estero, da prendere a base per calcolare l'alcool aggiunto agli effetti della restituzione della tassa, è provvisoriamente stabilita in gradi *tredici* dell'alcoolometro centesimale, qualunque sia la regione in cui tali vini furono prodotti.

Articolo 2.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente decreto, il quale avrà effetto dal 1º aprile p. v.

Il presente decreto sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Roma, addì 28 marzo 1888.

A. Magliani.
B. Grimaldi.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizione *fatta nel personale della Carriera Amministrativa.*

Con R. decreto del 25 marzo 1888:

Pasquinangeli Giocondo, vice segretario nella carriera amministrativa del ministero di grazia e giustizia e dei culti, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto il 15 marzo, è confermato, in seguito a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri mesi 3 a decorrere dal 16 marzo corrente.

Disposizione *fatta nel personale della direzione generale del Fondo per il Culto:*

Con R. decreto del 18 marzo 1888:

De Magistris Cesare, già vice segretario di 3ª classe nella carriera amministrativa dell'asse ecclesiastico di Roma, ed ora vice segretario di 3ª classe di carriera amministrativa nell'economato generale dei benefizi vacanti di Venezia, con lo stipendio di lire 1,500 annue, è nominato vice segretario di 3ª classe di carriera amministrativa nella direzione generale del fondo per il culto, con lo stesso annuo stipendio di lire 1,500.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con decreti ministeriali del 21 marzo 1888:

A Loffredo cav. Savino, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, applicato alla Corte di cassazione di Napoli, è assegnata l'annua indennità di lire 1000 dal 1° aprile 1888.

A Gaeta comm. Luigi, consigliere della sezione di Corte d'appello in Macerata, applicato alla Corte di cassazione di Napoli, è assegnata l'annua indennità di lire 1000 dal 1° aprile 1888.

A Piccione cav. Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Milano, applicato alla Corte di cassazione di Torino, è assegnata l'annua indennità di lire 1000 dal 1° aprile 1888.

A Barletti cav. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Genova, applicato alla Corte di cassazione di Torino, è assegnata l'annua indennità di lire 1000 dal 1° aprile 1888.

Con decreti ministeriali del 22 marzo 1888:

D'Ajutolo Achille, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, applicato temporaneamente al tribunale di commercio della stessa città, è richiamato al precedente suo posto, presso il tribunale civile e correzionale di Napoli.

Maffei Michelangelo, uditore presso il tribunale di commercio di Napoli, è destinato al tribunale civile e correzionale della stessa città.

Con RR. decreti del 25 marzo 1888:

Parenti cav. Paolo, consigliere della Corte d'appello di Lucca, applicato alla Corte di cassazione di Torino, è nominato consigliere della stessa Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Onnis cav. Efisio, consigliere della Corte d'appello di Roma, è tramutato a Lucca ed applicato alla Corte di cassazione di Torino nei termini dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1875, numero 2837 (Serie 2ª).

Fiocca cav. Giovanni, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, è tramutato a Cagliari.

Fois-Pisu cav. Antonino, presidente del tribunale civile e correzionale di Cosenza, è nominato consigliere in soprannumero della Corte di appello di Aquila con l'annuo stipendio di lire 6000.

Mazza cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato reggente il posto di sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Milano, con l'annuo stipendio di lire 5700.

Giuliani Celio, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Caltanissetta, è tramutato a Volterra, a sua domanda.

Pappalepore Nicolai cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Padova, è collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute per un mese dal 1° aprile 1888 con l'assegno in ragione di annue lire 2000.

Comini cav. Achille, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Vercelli, è tramutato a Milano.

Mancini Gaetano, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Reggio Calabria, è tramutato a Castrovillari, ed applicato alla procura generale presso la Corte d'appello di Catanzaro, con funzioni di sostituto procuratore generale.

Roberti Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Castrovillari, è tramutato a Reggio Calabria.

Surdo Spirito Santo, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Palermo, è nominato presidente del tribunale civile e correzionale di Cosenza con l'annuo stipendio di lire 4000.

Silvagni Raffaele, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Avellino, è tramutato a Salerno, a sua domanda.

Guerritore Francesco, vice presidente del tribunale civile e correzionale di Salerno, è tramutato ad Avellino, a sua domanda.

Da Lisca Giovanni, giudice del tribunale civile e correzionale di Bozzolo, in aspettativa per motivi di salute a tutto febbraio 1888, è collocato a riposo, a sua domanda, nei termini dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° marzo 1888.

Sant'Elia Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Sassari, è tramutato a Catanzaro.

Bini Giuseppe, giudice del tribunale civile e correzionale di Bologna, è tramutato a Potenza.

Centi Vincenzo, giudice del tribunale civile e correzionale di Sciacca, sospeso dalle funzioni sue dalla Corte di cassazione di Roma per tre mesi, dal 22 dicembre 1887, è richiamato in servizio presso lo stesso tribunale di Sciacca dal 22 marzo 1888, con l'annuo stipendio di lire 3500.

Viviani Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Potenza, è tramutato a Salerno.

De Cavalli Luigi, giudice del tribunale civile e correzionale di Rovigo, è collocato a riposo, a sua domanda, nel termine dell'articolo 1°, lettera *B*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, dal 1° aprile 1888, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di vice presidente di tribunale.

Lazzaroni Giulio, giudice del tribunale civile e correzionale di Salò, coll'incarico dell'istruzione penale, è tramutato a Como con lo stesso incarico.

Crosta-Curti-Petarda Francesco Giacomo, giudice del tribunale civile e correzionale di Lecco, è tramutato a Lodi ed è applicato al tribunale civile e correzionale di Milano nei termini dell'articolo 3 del Regio decreto 23 febbraio 1888, n. 5174.

De Orchi Flaminio, giudice del tribunale civile e correzionale di Lodi, applicato al tribunale di Milano, è tramutato a Como, cessando dall'attuale applicazione.

Roberti Sante, giudice del tribunale civile e correzionale di Napoli, è richiamato a sua domanda al precedente posto di giudice del tribunale di Ascoli Piceno.

La Pegna Antonio, giudice del tribunale civile e correzionale di Teramo, è tramutato a Napoli.

Rabascini Ermenegildo, giudice del tribunale civile e correzionale di Ascoli Piceno, è tramutato a Teramo.

Sarzana Giovanni, giudice del tribunale civile e correzionale di Sciacca, è tramutato a Caltanissetta.

Piuma Domenico, giudice del tribunale civile e correzionale di Genova, è tramutato a Cuneo.

Sandri Francesco, giudice del tribunale civile e correzionale di Treviso, è tramutato a Padova.

Cassese Enrico, giudice del tribunale civile e correzionale di Avezzano, è tramutato a Benevento.
Cuppini Eugenio, giudice del tribunale civile e correzionale di Messina, è tramutato a Macerata.
Schiavoni Michele, giudice del tribunale civile e correzionale di Chieti, è tramutato a Vallo, ed è applicato all'ufficio d'istruzione penale presso il tribunale di Napoli a termini dell'articolo 43 della legge organica giudiziaria con l'annua indennità di lire 400.
Vacca Guglielmo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di Potenza, è tramutato a Napoli.
Capone Gaspare, sostituto procuratore del Re presso il tribunale di S. Maria Capua Vetere, è tramutato a Napoli.
Postiglione Gaetano, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Trani, e tramutato a Santa Maria Capua Vetere.
Giannattasio Pasquale, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Viterbo, è tramutato a Santa Maria Capua Vetere.
Forges Davanzati Scipione, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Bari, è tramutato a Trani.
Ammazzalorsa Achille, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Chieti, è tramutato a Bari.
Pantaleone Bonomo Rodrigo, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, applicato alla Regia procura in Palermo, è tramutato a Palermo.
Spanò Filippo Neri, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, è applicato temporaneamente alla Regia procura presso il tribunale civile e correzionale di Palermo.
Ortona Domenico, pretore del mandamento di Siderno, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Cosenza coll'annuo stipendio di lire 3,000.
Cagnazzi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Napoli, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Avezzano, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Pasquali Ernesto, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Milano, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Belluno, coll'annuo stipendio di lire 3000, ed applicato al tribunale civile e correzionale di Milano nei termini dell'art 3 del Regio decreto 23 febbraio 1888, n. 5174.
De Feo Nicola, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Firenze, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Bozzolo, coll'annuo stipendio di lire 3000 ed applicato al tribunale di Roma nei termini dell'art. 3 del Regio decreto 23 febbraio 1888, n. 5174.
Spingardi Giuseppe, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Alessandria, è nominato giudice del tribunale civile e correzionale di Chieti, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Cavalli D'Olivola, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Torino, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Potenza, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Carron-Ceva Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Biella, è nominato sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, coll'annuo stipendio di lire 3000.
Tunesi Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Bologna, è tramutato a Roma.
Torri Ottorino, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Oneglia, è tramutato a Parma, con applicazione all'ufficio del pubblico ministero.
Personali Riccardo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Padova, con applicazione all'ufficio del pubblico ministero, è tramutato a Bologna, continuando nell'applicazione all'ufficio del pubblico ministero.
Pempinelli Gennaro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Benevento, è tramutato a Napoli.
Amicarelli Angelo, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Ferrara, è tramutato a Napoli.
Lanni Pietro, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Larino, è tramutato a Napoli.
Iandoli Antonio, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Trapani, con applicazione all'ufficio d'istruzione penale, è tramutato a Napoli, cessando da tale applicazione.
Ricciuti Federico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Catanzaro, è tramutato a Napoli.
Morgigni de Manthonè Cesare, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Trani, è tramutato a Napoli.
Piola Enrico, aggiunto giudiziario presso il tribunale civile e correzionale di Roma, con applicazione all'ufficio del pubblico ministero, è tramutato ad Acqui, continuando nell'applicazione all'ufficio del pubblico ministero.
Bona Giacinto, aggiunto giudiziario presso la Regia procura del tribunale di Acqui, è traslocato al tribunale civile e correzionale di Torino.
Agostini d'Aquino Mario, pretore del mandamento di Laureana di Borello, è tramutato al mandamento di Siderno.
Tunesi Giacinto, pretore del mandamento di Morbegno, è tramutato al 5° mandamento di Milano.
Denina Francesco Ernesto, pretore del mandamento di Cumiana, è tramutato al 1° mandamento di Treviso.
Sandrini Enrico, pretore del mandamento di Ampezzo, è tramutato alla pretura urbana di Venezia.
Dudreville Giuseppe, pretore del mandamento di Barbarano Veneto, è tramutato al mandamento di Cittadella.
Battisti Francesco, pretore del mandamento di Canneto sull'Oglio, è tramutato al mandamento di Spilimbergo.
Biasioli Luigi, pretore del mandamento di Castiglione Messer Marino, è tramutato al mandamento di Barbarano Veneto.
Bottigliero Salvatore, pretore del 5° mandamento di Roma, è tramutato al 1° mandamento di Roma.
Chiriatti Giuseppe, pretore del mandamento di Frascati, è tramutato al 5° mandamento di Roma.
Frizzi Agostino, pretore del mandamento di Carrara, è tramutato alla pretura urbana di Firenze.
Balbiani Eugenio, pretore del 3° mandamento di Pistoia, è tramutato al 3° mandamento di Firenze.
Basevi Lazzaro, pretore del mandamento di Cantù, è tramutato al 2° mandamento di Pistoia.
Guillet Alfonso, pretore del mandamento di Moncalieri, è tramutato al mandamento di Borgo San Salvatore in Torino.
Verdi Clodomiro, pretore del mandamento di Senigallia, è tramutato al 1° mandamento di Perugia.
Crespi Giuseppe, pretore del mandamento di San Severino (Marche), è tramutato al mandamento di Senigallia.
Mazzucchelli Luigi, pretore del 2° mandamento di Casale, è tramutato al 1° mandamento di Casale.
Sandi Lorenzo, pretore del mandamento di Mombello, è tramutato al 2° mandamento di Casale.
Spezia Tullo, pretore del mandamento di Barge, è tramutato al mandamento di Novara.
Vitale Pacini Domenico, pretore della pretura urbana di Catania, è tramutato al mandamento Duomo in Catania.
Mazza Giovanni, pretore del mandamento di Caltabellotta, è tramutato al mandamento di Petralia Soprana.
Ausiello-Calcagni Bernardo, pretore del mandamento Monte Pietà in Palermo, è tramutato al mandamento Castelmolo in Palermo.
Russo Giacomo, pretore del mandamento di Partinico, è tramutato al mandamento Monte Pietà in Palermo.
Amenta Audenzio, pretore del mandamento di Menfi, è tramutato al mandamento di Termini Imerese.
Ortali Augusto, pretore del mandamento di Aragona di Sicilia, è tramutato al mandamento di Bagni di San Giuliano.

De Stefano cav Pasquale, pretore della 2ª pretura urbana di Napoli, è tramutato al mandamento di Stilo.

Gerundo Gabriele, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nella 2ª pretura urbana di Napoli, è sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

Bisio Faustino, pretore del mandamento di Capriata d'Orba, è tramutato al mandamento di Bistagno.

Valleggia Prospero, pretore già titolare del mandamento di Castellarquato, in aspettativa per motivi di salute, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima a tutto marzo corrente, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Ciminna.

Germain Bartolomeo, vice pretore del mandamento di Licata, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di famiglia per 18 mesi dal 1° aprile 1888.

Cardinali Gino, vice pretore del 1° mandamento di Firenze, è tramutato al mandamento di Monte San Savino.

Dal Lago Ennio. vice pretore del 1° mandamento di Padova, è tramutato al mandamento di Vicenza, città.

Perino Giacinto, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Fiano Torinese.

Fiore Nicolò, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Caltabellotta.

Cantele Marco, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del 1° mandamento di Padova

Cali Carmelo, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore del mandamento di Santa Caterina Villarmosa.

Argenta Lodovico, pretore del mandamento di Fiano Torinese, è collocato a riposo, a sua domanda, dal 1° aprile 1888, ai termini dell'art. 1, lettera B, della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Del Sette Gregorio, conciliatore nel comune di Marino, circondario di Roma, è dispensato da ulteriore servizio.

Sono accettate, dal 10 marzo corrente, le dimissioni presentate da Gaspare Giuseppe dall'ufficio di pretore del mandamento di Bomba.

Sono accettate le dimissioni presentate da Tempo Guglielmo dall'ufficio di vice pretore del mandamento di Fiano Torinese, e gli è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni ***fatte nel personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie:***

Con decreti ministeriali del 22 marzo 1888:

Polini Giuseppe, cancelliere della pretura di Città della Pieve, è sospeso dall'ufficio per giorni cinque, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestare servizio, per irregolare condotta e negligenza nell'adempimento dei doveri della carica.

Verganti Federico, vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Ravenna, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 marzo del 1888, è, d'ufficio, confermato nella stessa aspettativa per altri mesi sei a decorrere dal 16 marzo 1888, colla continuazione dell'attuale assegno, lasciandosi per lui vacante il posto di cancelliere alla pretura di Copparo.

Strocchi Guglielmo, cancelliere della pretura di Copparo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e correzionale di Ravenna, coll'attuale annuo stipendio di lire 1,800.

Salvini Giuseppe, già vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Pavullo, in aspettativa per motivi di salute fino al 15 marzo 1888, pel quale fu lasciato vacante il posto di vice cancelliere alla pretura di Corniglio, è, d'ufficio, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi sei a decorrere dal 16 marzo del 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Con decreti ministeriali del 24 marzo 1888:

Bettarelli Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Ancona, è nominato vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Ancona, coll'attuale annuo stipendio di lire 1,300.

Castronari Agostino, vice cancelliere della pretura del 1° mandamento di Ancona, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e correzionale di Ancona, coll'attuale annuo stipendio di lire 1300.

Conti Antonino, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, appartenente al distretto della Corte d'appello di Palermo, è nominato vice cancelliere della pretura di Piazza Armerina, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Con RR. decreti del 25 marzo 1888:

Stampacchia Giovanni, cancelliere del tribunale di commercio di Bari, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *b*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 1° aprile 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di Corte d'Appello.

Rossi Gaetano, cancelliere della pretura di Guastalla, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo, ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 aprile 1888, e gli è conferito il titolo ed il grado onorifico di cancelliere di tribunale.

Schinaia Emanuele, cancelliere della pretura di Massafra, è, in seguito di sua domanda, collocato a riposo ai termini dell'articolo 1°, lettera *a*, della legge 14 aprile 1864, n. 1731, con decorrenza dal 16 aprile 1888.

Il decreto 8 marzo 1888, col quale il cancelliere Bozzola Paolo è stato tramutato al tribunale civile e correzionale di Domodossola, è revocato, rimanendo lo stesso funzionario nella sua precedente qualità di cancelliere del tribunale di commercio di Chiavari.

Bertolino Giacomo, cancelliere del tribunale di commercio di Savona, è tramutato al tribunale civile e correzionale di Domodossola, a sua domanda.

Rinaldi Francesco Antonio, cancelliere della pretura di Bovino, è tramutato alla pretura di Candela.

Quinzio Ernesto, cancelliere della pretura di Manfredonia, è tramutato alla pretura di Bovino.

Tedeschi Vincenzo, cancelliere della pretura di Candela, è tramutato alla pretura di Manfredonia, a sua domanda.

Guidobaldi Zaccaria, cancelliere della pretura di Castelvecchio Subequo, è tramutato alla pretura di Antrodoco.

Colamarino Giovanni, cancelliere della pretura di Antrodoco, è tramutato alla pretura di Castelvecchio Subequo.

Balestrieri Antonio Saverio, cancelliere, già titolare della pretura di Paola, in aspettativa per motivi di salute fino a tutto marzo 1888, pel quale fu lasciato vacante il posto di cancelliere alla pretura di Cariati, è, in seguito di sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per altri mesi quattro, a decorrere dal 1° aprile 1888, colla continuazione dell'attuale assegno.

Berricchia Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Iseo, è nominato cancelliere della pretura di Montanaro, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Parigi Michele, vice cancelliere della pretura del 4° mandamento di Firenze, è nominato cancelliere della pretura di Gambolò, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Con decreti ministeriali del 27 marzo 1888:

De Vecchi Silvio, cancelliere del tribunale di commercio in Ancona, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Ancona.

Sarti Gaetano, cancelliere del tribunale di commercio in Bologna, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria della Corte d'appello di Bologna.

Lai Pietro, cancelliere del tribunale di commercio in Cagliari, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio col suo grado e stipendio nella cancelleria della Corte d'appello di Cagliari.

Borrello Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio in Catania

in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Catania.

Ceccarelli Trajano, cancelliere del tribunale di commercio in Civitavecchia, applicato a quello di Roma, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Roma.

Dosi Giacomo, cancelliere del tribunale di commercio in Ferrara, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Ferrara.

Roccatagliata Emanuele, cancelliere del tribunale di commercio in Foligno, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria della Corte d'appello di Roma.

Traverso Stefano, cancelliere del tribunale di commercio in Genova, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria della Corte d'appello di Genova.

Cangemi Pancrazio, cancelliere del tribunale di commercio in Messina, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria della Corte d'appello di Messina.

Longobardi Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio in Napoli, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Napoli.

Enrico Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio in Novi Ligure, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Novi Ligure.

Arcidiacono Ferdinando, cancelliere del tribunale di commercio in Palermo, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Palermo.

Bozzola Paolo, cancelliere del tribunale di commercio in Chiavari, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Chiavari.

Granelli Sisto, cancelliere del tribunale di commercio in Roma, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Roma.

Guerrieri Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio in San Remo, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di San Remo.

Lazotti Corrado, cancelliere del tribunale di commercio in Sassari, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Sassari.

Camoletto cav. Carlo Felice, cancelliere del tribunale di commercio in Torino, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Torino.

Zamboni cav. Giuseppe, cancelliere del tribunale di commercio in Venezia, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Venezia.

Sacerdote Moise, vice cancelliere aggiunto al tribunale di commercio in Torino, in disponibilità per soppressione d'ufficio dal 1° aprile 1888, è destinato a prestare temporariamente servizio coll'attuale suo grado e stipendio nella cancelleria del tribunale civile e correzionale di Torino.

Disposizioni *fatte nel personale dei Notai:*

Con decreto ministeriale del 22 marzo 1888:

E' concessa al notaro Azzini Andrea, una proroga sino a tutto il 4 agosto p. v. per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Mantova, capoluogo di distretto.

Con RR. decreti del 25 marzo 1888:

Arata Federico, notaro residente nel comune di Bolzaneto, distretto di Genova, è traslocato nel comune di Genova, capoluogo di distretto.

Perroni Luigi, notaro residente nel comune di Sestri Ponente, distretto di Genova, è traslocato nel comune di San Pier d'Arena, stesso distretto.

Ghersi Luigi, candidato notaro, è nominato notaro con residenza nel comune di Pegli, distretto di Genova.

Bonizzoli Adolfo, notaro nel comune di Tribogna, distretto di Genova, in forza del Regio decreto 18 ottobre 1887, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre successivo, è traslocato nel comune di Savignone, stesso distretto.

Zino Francesco, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Isola del Cantone, distretto di Genova.

Denegri Gustavo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Ronco Scrivia, distretto di Genova.

Gambaro Alessandro, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Quarto al Mare, distretto di Genova.

Angelini Giancesare, notaro residente nel comune di Turi, distretto di Bari delle Puglie, è traslocato nel comune di Monopoli, stesso distretto.

Viola Pietro, notaro residente nel comune di Vicari, distretto di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Roccapalumba, stesso distretto.

Lamendola Bernardo, notaro residente nel comune di Roccapalumba, distretto di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Vicari, stesso distretto.

Perucca Giacomo, candidato notaro, è nominato notaro con la residenza nel comune di Borgiallo, distretto di Ivrea.

Perotti Alberto, notaro residente nel comune di Villanova di Mondovì, distretto di Mondovì, è traslocato nel comune di Mondovì, capoluogo di distretto.

Galliano Libero, notaro residente nel comune di Priero, distretto di Mondovì, è traslocato nel comune di Ceva, stesso distretto.

Disposizioni *fatte nel personale degli Archivi notarili:*

Con R. decreto 25 marzo 1888:

Regnoni Domenico, avente i requisiti per la nomina a notaro, è nominato conservatore e tesoriere dell'archivio notarile mandamentale di Tivoli, distretti riuniti di Roma, Civitavecchia e Velletri, con l'annuo stipendio di lire 800 da corrispondergli dai comuni interessati a sensi degli articoli 104 della legge del notariato e 94 del relativo regolamento, a condizione che nei modi e termini fissati dall'articolo 88 della legge stessa presti cauzione rappresentante la rendita annua di lire 40.

MINISTERO DELLE FINANZE — Direzione Generale delle Gabelle

SPECCHIO delle riscossioni tabacchi fatte nel mese di febbraio 1888, confrontate con quelle del mese corrispondente dell'anno 1887.

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1888	1887	in aumento	in diminuzione
Alessandria	307,095 60	325,906 30	»	18,810 70
Ancona	118,095 40	111,390 60	6,704 80	»
Aquila	64,075 05	65,546 40	»	1,471 35
Arezzo	73,623 40	85,674 55	»	12,050 75
Ascoli Piceno	53,144 90	59,206 50	»	6,061 60
Avellino	64,401 60	62,650 90	1,750 70	»
Bari	327,400 45	323,157 95	4,242 50	»
Belluno	39,977 90	40,597 85	»	619 95
Benevento	33,187 20	28,135 50	5,051 70	»
Bergamo	201,076 60	206,731 10	»	5,654 50
Bologna	303,515 60	302,135 85	1,379 75	»
Brescia	227,227 90	234,105 05	»	6,877 15
Cagliari	199,615 45	177,460 70	22,154 75	»
Caltanissetta	72,807 10	77,442 70	»	4,635 60
Campobasso	72,984 20	68,148 10	4,836 10	»
Caserta	282,591 50	274,987 55	7603 95	»
Catania	184,545 10	213,163 15	»	18,618 05
Catanzaro	98,310 60	95,645 90	2,664 70	»
Chieti	84,903 90	92,099 60	»	7,195 70
Como	213,740 05	218,950 70	»	5,210 65
Cosenza	93,435 80	92,903 65	532 15	»
Cremona	172,081 50	175,719 75	»	3,638 25
Cuneo	239,724 50	262,728 85	»	23,004 35
Ferrara	203,086 20	201,793 10	1,293 10	»
Firenze	602,862 25	617,895 37	»	15,033 12
Foggia	151,286 25	149,186 05	2,100 20	»
Forlì	119,007 80	122,227 80	»	3,220 »
Genova	680,280 40	649,623 »	30,657 40	»
Girgenti	99,106 15	104,171 85	»	5,065 70
Grosseto	67,681 40	81,758 40	»	14,074 »
Lecce	256,299 35	236,559 40	19,739 95	»
Livorno	156,297 70	156,831 80	»	534 10
Lucca	178,418 80	171,970 70	6,448 10	»
Macerata	67,418 80	72,116 65	»	4,697 85
Mantova	194,515 30	198,615 90	»	4,100 60
Massa Carrara	88,297 05	108,914 90	»	20,617 85
Messina	167,054 97	161,205 »	5,849 97	»

PROVINCIE	ANNO		DIFFERENZA	
	1888	1887	in aumento	in diminuzione
Milano	836,851 15	803,111 05	33,740 10	»
Modena.	174,334 70	160,427 75	139,06 95	»
Napoli	917,465 70	917,843 65	»	377 95
Novara.	314,978 85	323,367 28	»	8,388 43
Padova	245,335 95	239,194 20	6,140 75	»
Palermo	254,087 95	254,629 75	»	541 80
Parma	166,463 45	164,047 10	2,416 35	»
Pavia	234,064 40	221,625 05	12,439 35	»
Perugia	188,467 55	187,370 65	1,096 90	»
Pesaro e Urbino	69,990 20	64,288 50	5,701 70	»
Piacenza	114,963 30	124,201 70	»	9,238 40
Pisa.	207,856 90	215,220 85	»	7,363 95
Porto Maurizio	98,801 75	81,801 »	17,000 75	»
Potenza	103,794 40	94,220 40	9,574 »	»
Ravenna	141,619 35	139,325 10	2,294 25	»
Reggio Calabria.	106,673 60	104,185 »	2,488 60	»
Reggio Emilia	111,211 10	104,662 80	6,548 30	»
Roma	921,701 74	870,864 65	50,837 09	»
Rovigo.	173,473 40	161,522 90	11,950 50	»
Salerno.	195,709 55	193,882 85	1,826 90	»
Sassari.	120,130 95	113,013 95	7,117 »	»
Siena	70,961 15	84,792 60	»	13,831 40
Siracusa	114,894 15	130,633 30	»	15,739 15
Sondrio	21,915 30	18,669 20	3,246 10	»
Teramo	55,654 10	46,581 30	9,072 80	»
Torino.	602,948 65	629,343 40	»	26,394 75
Trapani	88,686 45	86,946 55	1,739 90	»
Treviso	128,698 10	132,034 70	»	3,336 60
Udine	219,624 10	223,596 60	»	3,972 50
Venezia	356,845 40	322,322 10	34,523 30	»
Verona.	225,793 95	253,259 60	»	27,465 65
Vicenza	131,833 50	135,862 70	»	4,029 20
Totali . . . L.	14,285,007 91	14,230,208 30	356,671 21	301,871 60
Vendite per l'estero e diverse . . . . L.	59,309 39	43,780 31	15,529 08	»
Totali generali . . . L.	14,344,317 30	14,273,988 61	372,200 29	301,871 60
Defalcasi la diminuzione . . . . . . »	»	»	301,871 60	
Resta l'aumento . . . . »	»	»	70,328 69	»
Prodotti dei mesi precedenti . . . . . »	108,349,770 91	110,457,051 68	»	2,107,280 77
Defalcasi l'aumento . . . . »	»	»		70,328 69
Totali generali complessivi L.	122,694,088 21	124,731,040 29		2,036,952 08

Roma, 23 marzo 1888.

MINISTERO DELLE FINANZE

Il commercio speciale.

Dalla Direzione generale delle Gabelle si è pubblicata la statistica del commercio speciale d'importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 29 febbraio 1888, statistica mensile che comprende tutte le merci estere importate nello Stato per consumo e tutte le merci nazionali spedite all'estero, e ne indica la qualità e la quantità, secondo l'ordine e la denominazione della tariffa doganale.

I valori delle unità sono quelli proposti dalla Commissione centrale dei valori per le Dogane, ed approvati con Decreto del Ministro delle Finanze del 7 febbraio 1888.

Stante la proroga per due mesi dei trattati vigenti al 31 dicembre 1887, nella statistica non è stato possibile tener conto che di un numero assai ristretto di nuove voci introdotte nella tariffa generale del 14 luglio 1887.

Importazione.

Categorie secondo la tariffa doganale		Valore delle merci importate nel primo bimestre del 1887		del 1888
Spiriti, bevande ed olii	L.	7,477,851	L.	6,836,070
Generi coloniali, droghe e tabacchi	»	15,331,652	»	11,399,498
Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie	»	5,681,122	»	7,216,246
Colori e generi per tinta e per concia	»	4,176,234	»	4,159,195
Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	»	6,072,050	»	4,571,265
Cotone	»	26,239,313	»	27,608,792
Lana, crino e peli	»	12,371,900	»	13,564,745
Seta	»	15,813,002	»	13,646.558
Legno e paglia	»	10,141,070	»	6,027,916
Carta e libri	»	2,519,943	»	2,152,069
Pelli	»	6,850,520	»	7,114,190
Minerali, metalli e loro lavori	»	20,477,942	»	37 861,711
Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli	»	18,311,167	»	20,099,685
Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie	»	42,850,051	»	40,752,891
Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie	»	16,452,252	»	14,709,668
Oggetti diversi	»	5.995.498	»	4,657,875
Totale delle prime 16 categorie	L.	225,761,567	L.	222,378,371
Metalli preziosi	»	19,858,300	»	13,239,500
Totale generale	L.	245,619,867	L.	235,617,874

Esportazione.

Categorie secondo la tariffa doganale		Valore delle merci esportate nel primo bimestre del 1887		del 1888
Spiriti, bevande ed olii	L.	35,074,543	L	38,838,860
Generi coloniali, droghe e tabacchi	»	921,520	»	466,595
Prodotti chimici, generi medicinali, resine e profumerie	»	7,571.448	»	6,894 284
Colori e generi per tinta e per concia	»	1,616,705	»	2,057,035
Canapa, lino, juta ed altri vegetali filamentosi, escluso il cotone	»	7,497,875	»	9,285,205
Cotone	»	3,975,575	»	5,254,870
Lana, crino e peli	»	1,253,660	»	1,682,970
Seta	»	42,275,886	»	51,185.474
Legno e paglia	»	8,341,174	»	5,772,934
Carta e libri	»	1,168,553	»	1,702.201
Pelli	»	2,891,330	»	2,504,880
Minerali, metalli e loro lavori	»	3,733,721	»	4,305,256
Pietre, terre, vasellami, vetri e cristalli	»	10,787,721	»	9,881,402
Cereali, farine, paste e prodotti vegetali, non compresi in altre categorie	»	20,018,601	»	14,966,673
Animali, prodotti e spoglie di animali, non compresi in altre categorie	»	15,137,902	»	13,016 761
Oggetti diversi	»	1,769,952	»	691,250
Totale delle prime 16 categorie	L.	164,139,166	L.	168,506,650
Metalli preziosi	»	36,150,600	»	22,698,800
Totale generale	L.	200,289,766	L.	191,205,450

Entrate doganali

Dal 1° gennaio al 29 febbraio 1888, le entrate doganali ammontarono alla complessiva somma di lire 36,315,790, e furono quindi inferiori di lire 164.156 a quelle del primo bimestre del 1887, in cui ascesero a L. 36,479,946, come appare dal prospetto che segue:

Titoli di riscossione		*Anno 1887*		*Anno 1888*
Dazi d'Importazione .	L.	32,833,266	L.	32,189,794
Dazi di Esportazione .	»	1,094.817	»	1,574.982
Sopratasse di fabbricazione	»	930,658	»	964,372
Diritti di Bollo	»	310,362	»	292,625
Diritti marittimi . . .	»	1,095,460	»	1,090,853
Proventi diversi . . .	»	215,383	»	203,164
	L.	36,479,946	L.	36,315,790

PARTE NON UFFICIALE

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 29, ore 8,20 ant. da Saati, 28, ore 9 pom. — Nessun cambiamento nella nostra posizione relativamente al nemico. Stamane ebbero luogo altri due scontri senza conseguenza, tra le nostre pattuglie e quelle abissine. I soldati del Negus continuano a mantenere tutte le loro posizioni sulla strada Sabarguma-Ailet-Dembiè. Noi continuiamo pure a mantenere naturalmente il contatto col nemico.

Fino a stasera, alle ore 9, tutto era tranquillo.

ROMA, 29. — Il ministero della Guerra comunica:

MASSAUA, 29, ore 1,30 ant. — La situazione non è mutata dopo l'ultimo mio telegramma di ieri. Perdura la calma. Pare che le masse continuino ad ingrossare. Il Negus si è stabilito a Dembiè, sulla strada Ambatocan-Ailet.

Disposi la massima vigilanza ovunque.

« Firmato: Di San Marzano.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Massaua: « Si conferma che le truppe del Negus si trovano a pochissima distanza dalle linee italiane Le loro disposizioni fanno prevedere un attacco generale. Alcuni ufficiali italiani hanno potuto seguire mediante pallone frenato, le scaramuccie d'avamposti, fra italiani ed abissini. »

MASSAUA, 29, (ore 1,04 pom.) — La notte è passata senza incidenti: tutto è tranquillo.

BERLINO, 29 — L'imperatore ha fatto, a mezzodì, una passeggiata in vettura verso Westend.

ELBING, 29. — Nei territori bassi presso Marienburg e Elbing, 77 villaggi con 30,000 persone sono colpiti dall'inondazione.

POSEN, 29. — La città è parzialmente inondata. Le acque tuttora crescono. L'officina del gaz e pure inondata e la città manca di luce.

NEW-YORK, 29. — I passeggieri del vapore *Brittania* non furono autorizzati a sbarcare. Le autorità dichiarano di aver preso tale decisione in seguito ad alcuni casi di vaiuolo loro segnalati dai porti del Mediterraneo ove il *Brittania* fece scalo.

BERNA, 29. — Numerose valanghe intercettarono la linea del Gottardo Una valanga percorre la via Rodiflesso, coprendo quasi un chilometro.

LONDRA, 29. — Il *Times* ha da Sofia: « L'istruttoria contro il maggiore Popoff è terminata. Ne sarebbe risultato che quattro israeliti pagarono ciascuno 950 lire turche a Popoff per essere esenti dal servizio militare. »

PARIGI, 29. — La Commissione parlamentare incaricata di esaminare la proposta di riservare alla bandiera francese la navigazione tra la Francia e l'Algeria, si è costituita e si è dimostrata, a maggioranza, favorevole alla proposta stessa.

Listino Officiale della Borsa di commercio di Roma del dì 29 marzo 1888

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	96 40	96 40	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° ottobre 1887	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	64 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	99 45
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	97 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	96 20
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	490 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	460 75	460 75	»
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	466 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	500 »
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	500 »
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	782 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	620 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° luglio 1887	1000	750	»	»	2110 »
Dette Banca Romana	1° gennaio 1888	1000	1000	»	»	1132 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	»
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	725 »
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	490 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	1° ottobre 1887	500	500	»	»	610 »
Dette Banca Provinciale	1° gennaio 1888	250	250	»	»	258 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	561 »
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° luglio 1887	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1885. Stamp.	1° gennaio 1888	500	500	»	»	1500 »
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	»	500	125	»	»	1170 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	2115 »
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	»
Dette Società Immobiliare	»	500	340	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270 »
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	»
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° luglio 1887	250	250	»	»	220 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	250	250	»	»	310 »
Dette Società Fondiaria nuove	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° ottobre 1887	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	1° gennaio 1888	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0. Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° ottobre 1887	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° ottobre 1887	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° ottobre 1887	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 95
	Parigi	chèques	»	»	101 62 1/2
	Londra	90 g.	»	»	25 54
2		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 0/0. — Interessi sulle anticipazioni

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 %, 1ª grida 96 50, fine pross.
Az. Banca Generale 655 1/2, 656, fine corr.
Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1520, fine corr.
Az. Soc. Italiana per Condotte d'acqua 468, fine corr.
Az. Soc. Immobil. 1125, 1124, fine corr., 1130, 1128, 1127, 1126, fine pross.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

Prezzi di compensazione della fine marzo 1888.

Rendita 5 0[0 96 40; Detta 3 0[0 65 50; Prestito Rothschild 5 0[0 99 50; Obbl. Città di Roma 4 0[0 490; Cred. Fond. B. Nazionale 466; Az. Ferr. Mer. 780; Ferr. Mediter. 620; Az. Banca Nazionale 2110; Banca Romana 1135; Banca Generale 660; Az. Banco di Roma 730; Banca Tiberina 485; Industr. e C° 620; Provin. 260; Az. Soc. Cred. Mob. 985; Merid. 550; Gas stampigliato 1525; Emmissione 1885 - 1500; Certificati provv. Emiss. 1888 — 1160; Acqua Marcia 2115; Az. Soc. per Cond. d'acqua 480; Gen. per l'Illum. 100; Immob. 1135; Mol. e Mag. Gen. 275; Tramway Omnib. 225; Fond. Ital. 300; Mat. Laterizi 380; Fondiaria Incendi 500; Fond. Vita 270; Ferroviarie 300; Obbl. Soc. Immob. 5 0[0 500; Obbl. Soc. Immob. 4 0[0 225.

Media dei corsi del Consolidato italiano a contanti nelle varie Borse del Regno nel dì 28 marzo 1888:

Consolidato 5 0/0 lire 96 242.
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso lire 94 072.
Consolidato 3 0/0 nominale lire 63 562.
Consolidato 3 0/0 senza cedola id. lire 62 270.

V. TROCCHI, *presidente.*

TUMINO RAFFAELE, Gerente — Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.